



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 17 dicembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5 lett. f e h

⁵ Inoltre, nel traffico interno:

- f. la licenza di condurre della categoria B autorizza a:
 - 1. condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per controlli ufficiali di veicoli e per recarsi al luogo di questi controlli,
 - 2. condurre autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg e non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente, se a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV²) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero; è consentito il traino di un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg;
- h. la licenza di condurre della categoria BE autorizza a condurre autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg e non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente, trainanti un rimorchio con peso totale di oltre 750 kg, se il veicolo trattore è a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

¹ RS 741.51
² RS 741.41

Art. 5 cpv. 2 lett. e

² Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:

e. conducono un monopattino autobilanciato;

Art. 24g, rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 151n Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Chi, in virtù dell'articolo 151*d* capoversi 9 e 10, è autorizzato a condurre veicoli con peso totale superiore a 3500 kg e più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente, può condurre autobus con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg, se a emissioni zero (art. 9*a* cpv. 2 OETV³) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

«\$\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

³ RS 741.41